

Vac del  
ia Urba  
ante, ha  
nti gior  
resi fun  
d in se  
tri.  
nze Min  
videre e  
della an-  
navetta  
Storico  
archeggi  
in zone

Pubblci  
che si in  
dei par  
mone nel  
bile

22023

ibile  
o snc  
ani  
5 000  
10 000  
5915  
onom  
70%  
o il  
n 64  
59  
SPI  
ca  
a

1.711.823.707  
093.282.183  
374.221.974  
8.656.071.158  
2.231.187.512  
1.261.532.784  
0.000.000.000  
2.000.000.000  
400.000.000

1.000.000.000  
2.706.987.234  
3.024.865.288  
7.418.986.147  
1.818.800.321  
1.802.900.572  
2.116.507.248

4.426.421.288  
1.224.528.456  
1.397.260.274  
1.851.253.983  
1.158.482.815  
2.298.795.022  
CAO  
di S. Maria  
Prestare  
ica, contro

Suppl 3377

CAMPIONE

gruppo III 70%  
sped. abb. post.

# IL FARO

MENSILE POLITICO-ECONOMICO D'INFORMAZIONE

ANNO XXIX - SUPPLEMENTO AL N 5 TRAPANI, MAGGIO 1987

COPIA IN OMAGGIO

**«Sia il vostro discorso:  
sì, sì; no, no; il resto è  
del maligno.»** Mt. 5. 37

PER IL VOTO DEL 14-15 GIUGNO

## APPELLO AGLI ELETTORI

La Democrazia Cristiana trapanese ha diritto ad avere un suo rappresentante al Parlamento nazionale

### L'on. Culicchia ai suoi elettori

Carissimo Amico, il 14 e 15 giugno sarai chiamato, ancora una volta, a votare per il rinnovo del Parlamento nazionale.

Nel difficile e arroventato clima politico che si è determinato tra i Partiti, questa consultazione elettorale assume il delicato significato di una precisa e forse irreversibile scelta politica per il Paese.

Infatti con questa è la quinta volta consecutiva che voteremo con un anno di anticipo sulla scadenza naturale.

A cosa è dovuta questa pesante ingovernabilità? si domanda spontaneamente ogni cittadino.

La risposta non può non essere precisa e puntuale. «Perché il Paese non ha avuto in questi anni una maggioranza politica stabile».

Certamente avrai seguito le tormentate vicende politiche e parlamentari che hanno portato allo scioglimento anticipato del Parlamento. Consentimi di dirti, e non con spirito di parte, che la Democrazia Cristiana non ha alcuna responsabilità, anzi ha cercato con ogni mezzo di ricompattare la scarsa maggioranza di pentapartito per salvare la legislatura e, soprattutto, per assicurare al Paese la necessaria governabilità.

Proprio per la governabilità e la stabilità politica, la Democrazia Cristiana, pur rappresentando il 33% degli elettori e quindi avendo tutto il diritto di guidare il Governo della Nazione, per la cosiddetta «alternanza», ha consentito che il PRI (3% degli elettori) con Spadolini prima e il PSI (11% degli elettori) con Craxi poi, occupassero Palazzo Chigi.

Anzi, nella verifica di governo del luglio scorso, l'on. De Mita aveva proposto di lasciare alla Presidenza del Consiglio l'on. Craxi per completare con l'ultimo anno la legislatura, purché il PSI si fosse impegnato a sostenere una maggioranza di pentapartito per la nuova legislatura. La risposta, purtroppo, è stata decisamente negativa.

Anche le posizioni assunte dal PSI sul «referendum» per la giustizia e il nucleare, sono stati chiaramente strumentali. La Democrazia Cristiana, infatti, aveva avanzato la precisa proposta di abrogare definitivamente in Parlamento quanto si voleva scorporare al giudizio degli elettori e a convalidare ed approvare immediatamente nuove leggi. Ma anche questa proposta è stata respinta, perché mentre in Parlamento si voleva continuare a mantenere, almeno in un primo momento, una confusa, equivoca e divisa maggioranza pentapartitica, nelle piazze si voleva dare vita ad

un'alternativa maggioranza referendaria con il PCI, PSDI, PLI, Partito Radicale e Democrazia Proletaria.

La verità è che il PSI ed anche il PSDI lavorano per l'«alternativa riformista» e quindi per una eventuale emarginazione della Democrazia Cristiana.

Già da tempo, infatti, il PSI, con una strategia di lungo respiro, si muove per conquistare la «centralità politica» e quindi per diventare la forza determinante e imporre agli altri Partiti la sua «egemonia». E tutto questo dimenticando che la Democrazia Cristiana è un grande Partito d'ispirazione cristiana che per le forti e profonde radici democratiche e popolari e le testimonianze coerenti del suo lontano e recente passato non può e non potrà mai accettare una collocazione retriva e conservatrice. Anzi, proprio per la sua «anima popolare» ha garantito in oltre quarant'anni nel Paese il primato della società sullo Stato che il progetto laicista e tecnocratico vorrebbe oggi rimuovere.

Ma ritengo necessario che ciascuno di noi deve guardare al passato per pensare all'avvenire. E se così è non si deve dimenticare il ruolo che questo Partito ha avuto nella storia del Paese dalla ricostruzione materiale e morale dalle rovine della guerra, alla affermazione e difesa degli ideali di libertà e di democrazia, allo sviluppo e alla crescita sociale, economica e culturale della comunità nazionale.

Certamente ci sono stati errori, permangono squilibri, resta ancora molto da fare. Ma se nel lontano 1948 il popolo italiano non avesse scelto la Democrazia Cristiana, oggi forse saremmo uno dei Paesi dell'Est europeo, senza pluralismo politico ed economico e quindi privi del grande ed inestimabile valore della li-

On ENZO CULICCHIA  
(segue in quarta)

### ALLA CAMERA DEI DEPUTATI




L'on. Sergio Mattarella n. 2 della lista DC



Il dott. Francesco Spina n. 24 della lista DC

### AL SENATO DELLA REPUBBLICA



Il prof. Renzo Vento per il Collegio di Trapani Marsala



L'avv. Nicola Vella per il Collegio di Alcamo

## Ciccio Spina: un rapporto fiduciario tra elettori ed eletti

Caro Elettore, in questi giorni ha avuto inizio la campagna elettorale nella quale siamo tutti coinvolti in quanto dovrà servire a preparare il nuovo Parlamento, dandogli se e possibile, stabilità ed efficienza per i prossimi cinque anni. La Democrazia Cristiana ha deciso di chiamarmi a rappresentarla nelle si-

ste di candidati alla Camera ed io mi rivolgo a Lei per chiederLe il Suo voto ed il Suo appoggio. Nel mio passato di pluritrentennale impegno dentro il Partito e nelle amministrazioni locali, ho sempre avuto presente che ogni azione era destinata ai cittadini ed ho cercato di lavorare nel miglior modo possibile per rendere loro

un buon servizio. Oggi ho bisogno dei cittadini come elettori per poter continuare ad operarmi nella sede legislativa per la soluzione degli immensi problemi che travolgono la nostra provincia peraltro penalizzata fortemente dall'assenza di parlamentari democristiani, che possano in prima persona intervenire in Suo favore.

Per questo mi auguro di poter contare sulla Sua collaborazione: sono infatti convinto che in democrazia quello che conta è il rapporto fiduciario tra elettori ed eletti perché veramente il Paese possa essere governato dal popolo attraverso i suoi rappresentanti ed io sento di aver sempre dato dimostrazione del rapporto di stima e fi-

ducia con tutti sul lungo cammino di militanza politica percorso finora. Sono a disposizione per eventuali incontri e scambi di idee nella sede del Comitato Provinciale D.C. e frattanto La rinvio vivamente per la fiducia che vorrà accordarmi a La saluto cordialmente. CICCIO SPINA

Un disegno di legge regionale presentato dall'on. Culicchia

# PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

La situazione occupazionale in Sicilia che a fine del 1986 evidenzia ben 499.073 iscritti nelle liste di collocamento, di cui 164 mila di sesso femminile ed oltre il 50 per cento costituito da giovani di età compresa fra i 15 e i 35 anni, ha indotto l'on. Enzo Culicchia, sempre sensibile ai problemi dei giovani, a predisporre un disegno di legge che, con la firma di altri 25 deputati democristiani, è stato presentato all'ARS.

Il progetto, che riportiamo qui integralmente, prevede provvedimenti straordinari, con one-

re in buona parte a carico della Regione con una spesa per il primo triennio di ben 150.700 milioni, per favorire i contratti di formazione lavoro, le assunzioni con richiesta nominativa e con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati da parte di datori di lavoro privati ed il finanziamento di corsi speciali di formazione professionale.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la istituzione dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego e del mercato del lavoro.

## Art 1

### Assunzioni con contratto di formazione e lavoro

Ai fini del sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attività produttive e qualificate del settore privato e nella pubblica amministrazione compreso il settore sanitario, per il triennio 1987-89 i datori di lavoro, le imprese, gli Enti pubblici, le Unità Sanitarie locali e i Policlinici universitari possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni di età, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

I predetti contratti, da stipularsi per periodi non inferiori a tre mesi, sono rinnovabili fino ad un periodo massimo di 24 mesi nel triennio.

A tale scopo i datori di lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno produrre all'Assessorato del lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione appositi progetti formativi, da predisporre in conformità allo schema tipo, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, che determinerà le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell'attività di lavoro e formazione.

L'esame dei progetti formativi, concernenti il settore sanitario e parasanitario, sarà effettuato dalla Commissione regionale per l'impiego integrata con tre rappresentanti designati dall'Assessorato regionale della Sanità e da tre rappresentanti delle tre Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei Siciliani.

I progetti formativi sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro trenta giorni dalla loro presentazione, ovvero decorso infruttuosamente detto termine, dall'Assessore per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e la Emigrazione, entro i successivi 15 giorni.

Se il progetto formativo concerne l'attività sanitaria o parasanitaria il termine per l'approvazione assessoriale è di trenta giorni dovendo l'Assessore per il Lavoro acquisire obbligatoriamente il parere dei tre rappresentanti designati dall'Assessorato della Sanità e dei tre rappresentanti delle Facoltà, di cui al quarto comma del presente articolo.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 5° e 6° il progetto si intende respinto.

## Art 2

Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, anche quando sono effettuate da Enti pubblici, da Unità Sanitarie Locali, dai Policlinici Universitari, sono regolate, a tutti gli effetti, dalle norme di diritto privato. I relativi rapporti di lavoro possono essere convertiti, nel corso di svolgimento o al loro termine, in rapporti a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita.

Per la stipula dei contratti di formazione e lavoro e la loro eventuale conversione in rapporto a tempo indeterminato nei settori della pubblica amministrazione, delle Unità Sanitarie locali e dei Policlinici universitari, nelle more della riforma delle norme che attualmente limitano o vietano l'assunzione di nuovo personale, si applica quanto stabilito dagli artt. 15, 16 e 18 del presente legge.

Al termine del rapporto di formazione-lavoro, il datore di lavoro, sia pubblico che privato, attesta sul libretto di lavoro o sul documento sostitutivo l'attività svolta, i periodi formativi e di lavoro e la qualifica o i risultati professionali conseguiti dal lavoratore.

## Art 3

Dell'avvenuta approvazione del progetto di formazione e lavoro viene data notizia all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione territorialmente competente il quale dispone il rilascio dei relativi fogli di avviamento al lavoro.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

L'Assessore regionale per il lavoro, anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego, dispone la effettuazione di controlli ispettivi sulla idoneità di locali, attrezzature, strutture organizzative destinate allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché sulla esecuzione dei progetti formativi.

I controlli per le finalità di cui al comma precedente, quando riguardano rapporti di formazione e lavoro svolti presso gli Enti locali o le Unità sanitarie o i policlinici universitari, sono attuati d'intesa e con la partecipazione degli Assessorati regionali rispettivamente degli Enti locali e della Sanità.

## Art 4

Ai datori di lavoro, alle imprese, agli Enti pubblici economici, agli Enti locali, alle Unità sanitarie e ai Policlinici universitari dell'Isola di Sicilia che si avvalgono della facoltà concessa dal primo comma dell'art. 1 della presente legge viene integralmente rimborsato l'importo dei contributi previdenziali e assicurativi pagati in conseguenza della costituzione dei rapporti di formazione e lavoro, per l'intera durata di essi.

A favore delle imprese e degli Enti pubblici economici, per ogni unità assunta con contratto di formazione e lavoro, viene



L'on. Enzo Culicchia

altresì concesso un contributo pari al 50% della retribuzione netta spettante in forza dei contratti collettivi di lavoro e di altre norme vigenti.

Se il datore di lavoro beneficia del contributo previsto dal comma sesto dell'art. 1 della legge 11.1.1986, n. 113, ovvero dall'art. 3, della legge 19.12.1984, n. 863, il contributo di cui al comma precedente, a carico della Regione sarà di entità tale che, sommato a quello previsto dalle leggi 113 e 863 soprarchiamate, comporterà una erogazione contributiva complessiva pari al 50% della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria o di altre norme.

Il contributo integrativo a carico della Regione, di cui al comma precedente, sarà corrisposto fino a quando saranno composti al datore di lavoro i contributi previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 11.4.1986, n. 113 ovvero dall'art. 3 della legge 19.12.84, n. 863.

Il contributo è del 100% della retribuzione netta effettivamente pagata per ciascuna unità assunta con contratto di formazione e lavoro presso gli Enti locali, le Unità sanitarie e i policlinici universitari. La retribuzione da considerarsi in tali casi è pari ai due terzi di quella prevista dai contratti collettivi o di altre norme per ciascuna categoria e qualifica.

## Art 5

Per la fruizione degli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge le imprese, gli Enti pubblici economici, gli Enti locali, le Unità sanitarie e i Policlinici universitari inoltreranno istanza al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della MO territorialmente competente con allegata copia del progetto di formazione e lavoro approvato nei modi indicati nell'art. 1 della presente legge.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base dell'entità numerica dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che risultano iscritti da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle liste di collocamento, provvederà con proprio decreto alla ripartizione a livello provinciale delle somme stanziare annualmente, nel triennio, per le finalità previste dal precedente articolo 4.

Modifica della ripartizione come sopra determinata potrà essere disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in relazione all'entità delle assunzioni da effettuarsi in esecuzione dei progetti di formazione e lavoro predisposti in sede provinciale e approvati nei modi di cui all'art. 1.

Gli importi delle somme di cui al primo comma del presente articolo, saranno accreditati a favore dei direttori dei competenti Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali faranno luogo ai rimborsi e ai pagamenti dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge, fino alla concorrenza delle disponibilità del relativo stanziamento.

Le istruzioni per l'attuazione delle disposizioni, di cui al comma precedente, sono impartite con provvedimento dell'Assessore regionale del lavoro d'intesa con l'Assessore regionale del bilancio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art 6

### Assunzioni a tempo indeterminato

Ai fini di promuovere, per il triennio 1987-89, l'occupazione di giovani diplomati e laureati di età compresa fra i 18 e i 35 anni, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese, che provvedano all'assunzione, mediante richiesta nominativa a tempo indeterminato e per qualifiche corrispondenti al titolo di studio posseduto, un contributo pari al 50% della retribuzione netta spettante in base ai contratti collettivi di lavoro e di altre norme vigenti, effettivamente pagata per ciascuna unità assunta.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato alla misura del 60% nei casi di assunzione di soggetti, aventi l'età sopra indicata, nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale, qualsiasi sia il titolo di studio posseduto. Il contributo è del 70% se l'assunzione viene effettuata su richiesta numerica.

L'Assessore regionale per il lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, provvede con proprio decreto alla ripartizione, a livello provinciale, delle somme stanziare annualmente, nel triennio, per le finalità del presente articolo, sulla base del numero dei giovani laureati e diplomati, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, del numero complessivo degli iscritti nelle stesse liste, della popolazione residente, nonché dell'entità delle richieste e dell'ammontare dei contributi eventualmente concessi nell'anno precedente.

L'accreditamento dei relativi importi viene disposto a favore dei direttori degli UPLMO territorialmente competenti, i quali provvederanno, trimestralmente, sulla base della documentazione occorrente, al pagamento delle somme spettanti alle imprese ammesse ai benefici di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, che si applicano anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a seguito di conversione dei rapporti di formazione e lavoro.

## Art 7

Le istanze per la fruizione degli interventi previsti dall'articolo precedente sono inoltrate, unitamente alla occorrente documentazione, all'Assessorato regionale del lavoro il quale, sentito il parere della Commissione regionale dell'impiego, dispone la concessione dei contributi richiesti, determinando i relativi importi, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, nonché le modalità della relativa erogazione. Il parere si intende reso qualora non inter venga entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Le imprese dovranno produrre all'Assessorato regionale del lavoro, nonché al competente UPLMO, entro il termine di 15 giorni dall'emaneazione del provvedimento concessivo, a pena di decadenza, copia dei fogli di avviamento al lavoro rilasciati dagli organi del collocamento.

Con provvedimento da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale del lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale del bilancio, importerà le istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della presente legge.

La vigilanza al fine di verificare il rispetto dei contratti collettivi e delle norme poste a tutela del rapporto di lavoro da parte delle imprese beneficiarie degli interventi previsti dall'art. 6, è esercitata dall'Assessore regionale del lavoro a mezzo degli Ispettori del lavoro territorialmente competenti.

## Art 8

### Programma speciale di formazione professionale per giovani disoccupati

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, per il triennio di validità della presente legge, ad elaborare e finanziare un programma straordinario di formazione professionale, che preveda la istituzione di corsi speciali, la cui gestione sarà affidata ad istituti specializzati o a facoltà universitarie mediante apposita convenzione.

Il programma di intervento dovrà annualmente prevedere la durata di corsi, il numero degli allievi per ciascun settore, la ripartizione territoriale, gli enti gestori e i titoli di studio occorrenti per la partecipazione ai corsi, in corrispondenza delle qualificazioni previste, nonché le materie di insegnamento.

I corsi di cui al programma precedente sono finalizzati:

a) alla formazione di giovani laureati e diplomati che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai corsi, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il 35° anno di età, secondo programmi che saranno approvati dall'Assessore regionale del lavoro, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, per la qualificazione nei settori dell'informatica e telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali, della sicurezza ambientale, del turismo e beni culturali. I corsi saranno biennali e della durata complessiva di dieci mesi per anno.

Al termine del primo anno gli allievi, che vantano una frequenza non inferiore ai due terzi della durata effettiva del ciclo corsuale, sosterranno, per l'ammissione al secondo anno, un colloquio sulle materie oggetto del corso, che si concluderà con un giudizio motivato sulla idoneità dei candidati espresso dal collegio docente. Possono essere chiamati a far parte del corpo docente magistrati dell'Ordine giudiziario e delle Magistrature amministrative e contabili, docenti dei tre atenei siciliani e di istituti statali di istruzione di secondo grado nonché i dirigenti e equiparati in conoscenza o in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica.

Nei confronti dei giovani che abbiano superato gli esami finali del corso, trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 6 della presente legge, anche se al momento della richiesta di assunzione abbiano superato il 29° anno di età.

b) Alla qualificazione professionale di giovani laureati e diplomati di età compresa fra i 18 e i 35 anni, per le funzioni di dirigenti o impiegati amministrativi o tecnici di cooperative, con particolare riferimento alle cooperative giovanili di cui alla legge regionale 37/1978 e successive modifiche, della legge statale 44/1986 e della legge statale 48/1985, secondo programmi che saranno approvati dall'Assessore regionale del lavoro, sentite le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Nei confronti dei giovani che abbiano superato gli esami finali del corso si applica quanto previsto sub lettera a) ultimo capo verso.

Alla qualificazione professionale dei giovani laureati o diplomati, nonché di quelli muniti di titolo di studio della scuola dell'obbligo, di età compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti, i quali facciano parte, in qualità di soci, di cooperative giovanili, costituite ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi indicate sub lettera b) del presente articolo, nei settori dei beni culturali, dell'informatica, dell'agricoltura specializzata, dell'artigianato, della produzione e lavoro, del turismo e dei servizi sociali e dei beni culturali.

Le predette cooperative usufruiranno di una maggioranza pari al 10% sui contributi in conto capitale da erogarsi a favore delle stesse in applicazione della legge 18.8.1978, n. 37 e successive modifiche, purché almeno al 60% dei soci risultino qualificati attra-

(segue dalla quarta)

### Ricordando Aldo Moro

## Società civile e società politica

Forse nessuno, e non soltanto fra i democristiani, ha avuto precisa, quanto Aldo Moro, la percezione del cambiamento della società, del prorompere in essa di nuovi soggetti e domande, dell'insorgenza di problemi inediti provocati, nello stesso tessuto democratico, dalla trasformazione.

L'attenzione che Moro pose nei confronti del fermento sociale e giovanile fu talmente alta, per analisi critica e indicazioni propositive, da fargli avvertire non solo le potenzialità positive ma anche i rischi ai quali veniva esposta, dalla crisi provocata dal cambiamento, la funzione rappresentativa dei partiti Moro si chiedeva, sollecitando una risposta all'intero sistema politico, se, assieme, alle suggestioni innovative, quei fermenti non gettassero persino, obiettivamente, un'ombra sull'autenticità e l'efficacia del sistema democratico e parlamentare.

Quelle considerazioni avevano evidentemente del profetico, solo che ci si volga indietro a rileggere senza lenti deformanti le inquietudini, i drammi, gli stessi sconvolgimenti delle regole politiche che allora presero a maturare e di cui la fine violenta riservata ad Aldo Moro fu solo un macroscopico episodio. Le osservazioni morotee stavano anche a significare che l'uomo politico, per quanto incognite possa intravedere dinanzi a sé, ha comunque l'obbligo di farsene carico, con sensibilità acuta per ciò che insorge e con convincimenti saldi sul proprio ruolo, che in buona misura sono i cittadini ad assegnargli. Pur così attento ad ogni movimento e preso dall'analisi dei tumultuosi processi di trasformazione, Moro avvertiva insomma tutti, democristiani e non, ad accostarsi «ma senza alcuna facile ed acritica condiscendenza».

Se l'accento si spostava dalla società politica alla società civile, mettendo in discussione convincimenti antichi e ideologie fin lì apparse intramontabili, Moro era fermissimo nell' ammonire che tutto ciò «non può mettere peraltro in discussione il sistema democratico-parlamentare, pur soggetto ad un penetrante controllo sociale, e con esso le forze politiche chiamate ad operare una sintesi intelligente e responsabile del tumulto degli interessi e degli ideali della vita sociale». A suo giudizio, era necessario «armonizzare ambedue i dati».

Di fronte ad una «straordinaria occasione di arricchimento e di umanizzazione» che poteva e emergeva dall'esplosione di nuovi interessi e protagonisti della società, Moro riteneva in ogni caso doveroso riconfermare «la ragion d'essere dei partiti». Anzi, puntualizzava «Fatto salvo lo spazio della democrazia diretta, la democrazia indiretta e rappresentativa resta essenziale».

L'Italia del futuro era scrutata da Moro con grande intelligenza, apprezzando ogni segnale di novità e, tuttavia, mai smarrendo il valore delle radici di una società complessa, pluralistica, in continua maturazione civile e politica. Il nostro leader aveva ben presenti — e li assumeva come propri — i tumulti rivendicanti l'ampliamento delle libertà ed un più certo campo di diritti. Ma gridava con forza, perché ognuno se ne persuadesse, che, contestualmente, occorreva inaugurare una nuova stagione dei doveri. Volendo significare che nessuna indicazione di diritti è credibile e, al limite, conseguibile, se sordo ad assunzioni di responsabilità, dalla consapevolezza di obblighi verso la comunità.

Moro non credeva all'applauso facile, richiamato con teatralità. Era interessato al consenso, che nasceva con pazienza, prudenza, tenacia. Con la consapevolezza, cioè, delle ragioni forti di chi non si avvilisce per riconvergere e, invece, con franchezza puntualizza per individuare i convincimenti comuni e gli incontri possibili per governare con unità una società in mutazione e, dunque, meritevole di soluzioni, non di agitazioni.

La sua attenzione per la trasformazione significava considerazione per la crisi di crescita della società, ma rifiuto del movimentismo, del disordine programmato, dell'utopismo anarcoide, della disarticolazione della vita parlamentare e del sistema rappresentativo che è a custodia del nostro ordinamento democratico. Moro era convinto della necessità dell'azione, ma curava che essa non si

CIRIACO DE MITA

(segue in quinta)

## Un articolo di Sergio Mattarella

# Impegno per il Mezzogiorno del nuovo Parlamento

La questione meridionale si presenta oggi con caratteristiche molto diverse rispetto agli anni trascorsi. E' certamente anche — se non soprattutto — merito di trentacinque anni di intervento speciale se il Mezzogiorno presenta vaste aree di benessere e sviluppo accanto a zone che richiedono ancora interventi particolari. Questa differenza dimostra, del resto, che lo sviluppo è possibile.

Di fronte a questo «nuovo Mezzogiorno», lo Stato ha mutato atteggiamento e punta, oggi, con la sua politica di intervento, a sostenere gli sforzi degli enti, autopropulsivi di sviluppo locale e regionale, mettendo a disposizione di tutti questi soggetti — pubblici e privati — una vasta gamma di opportunità, di strumenti, di servizi, di mezzi finanziari, affinché questi stessi soggetti possano proseguire autonomamente sulla strada dello sviluppo economico e della crescita sociale.

Questa politica di intervento straordinario, d'altra parte, viene decisa nell'ambito delle scelte economiche del governo e va realizzata in coordinamento con il resto della politica economica nazionale. Richiamare questo punto è importante, ove si consideri che il sistema economico italiano, sia pure tra-

nato dall'area forte del paese, si è inserito a pieno titolo nella grande competizione internazionale e trascina, comunque, in questo gioco il Mezzogiorno d'Italia, spesso passivamente.

E se questo è potuto avvenire — nessuno lo può negare — e grazie alla ristrutturazione industriale che si è avuta in questi anni nel Nord del Paese, drenando risorse dell'intera economia nazionale, Sud non escluso, per l'immediato futuro è necessario pertanto impegnarsi per una redistribuzione della base produttiva sull'intero Paese con una strategia di decentramento della grande impresa al Sud.

Il ministro De Vito si è accinto ad un paziente lavoro di rielaborazione dell'intervento speciale per il Mezzogiorno, dalle fondamenta impegno immane, ma oggi già avviato ad operatività nelle sue procedure (programma triennale e piani annuali di attuazione) e nei suoi strumenti (agenzia ed enti collegati) e che punta, come ho accennato, a salvaguardare ed e saltare anzitutto l'autonomia e l'iniziativa meridionali, senza tuttavia rinunciare nel disegno dello sviluppo economico nazionale, al necessario sforzo di equità e di solidarietà di redistribuzione della base produttiva.



L'on Sergio Mattarella

Il Parlamento e il governo che usciranno da questa competizione elettorale si troveranno impegnati, dunque, pur nell'articolazione e differenziazione delle posizioni ideologiche, a svolgere per il Mezzogiorno una funzione di indirizzo e di direzione politica, in cui le varie forze economiche e sociali dovranno cercare di far convergere al massimo le rispettive energie, perché si affermi realmente e a vantaggio dell'intera economia nazionale il binomio autonomia-solidarietà.

Perché questo sforzo possa

riuscire è necessario impegnarsi affinché, all'interno dell'area meridionale, si realizzino alcune condizioni fondamentali. L'intervento ordinario deve fare la sua parte per quanto attiene settori che hanno forte ricaduta nel Mezzogiorno: la scuola, la formazione professionale, le comunicazioni telefoniche, l'energia elettrica, le reti di trasporto ferroviario, aereo e autostradale.

Inoltre, ma con non minore importanza, si dovrà porre mano al riordino delle pubbliche amministrazioni regionali locali, affinché siano messe in grado di assecondare i processi di sviluppo e non di incorrerli affannosamente, come finora è avvenuto. C'è in questi livelli di governo e nelle relative strutture operative una debolezza dei fatti organizzativi e gestionali che pregiudica fortemente l'allocatione ed il consolidamento dei processi di sviluppo economico, e che pertanto va affrontata e rimossa.

Azioni specifiche vanno poi attuate perché anche le imprese nel Mezzogiorno passino finalmente dalla fase della creatività e della fantasia — in qualche caso dell'improvvisazione — dotati che certo sono importanti e che non mancano, alla fase dell'organizzazione, della razionalità, della sistematicità. Occorre, poi, alle imprese meridionali, una cultura ed una capacità economico-finanziaria degna dei tempi che viviamo, attrezzata sul piano tecnico e professionale, in grado di difendersi, se necessario, da forme esterne di lusinghiere di capitalismo e finanziarizzazione «rampante» che comportano, troppo spesso, altro indebitamento e bassa capitalizzazione. Se saranno rispettati questi impegni significherà che si saranno alzati finalmente le nuove basi minime ma indispensabili, che chiede oggi la nuova localizzazione imprenditoriale. Significherà avere consolidato le condizioni perché si sviluppino nuove opportunità di occupazione. Anche su questo versante si tratta di restituire alla politica la capacità di dare risposte ai problemi.

SERGIO MATTARELLA

direttore responsabile

ANTONIO CALCARA

Registrato presso il Tribunale di Trapani n. 64 10 aprile 1959

Tipi delle Arti grafiche Corrao

## I candidati al Senato

### RENZO VENTO

Nato a Trapani, e laureato in lettere ed insegna nei licei statali.

Dedicatosi al giornalismo fin dal 1953, è iscritto all'Ordine dei Giornalisti fin dal 1960 e dal 1973 è stato ininterrottamente segretario provinciale dell'Associazione Siciliana della Stampa e dal 1977 è Vice Presidente regionale della stessa. Eletto consigliere comunale per la DC a Trapani nel 1964, lo è stato fino al 1980 quando non ha più riproposto la sua candidatura.

E' stato Capogruppo consigliere della DC, Sindaco di Trapani per un breve periodo dando prova di fermezza e rigore morale, così come nell'incarico di Assessore ad LL. PP.

E' Presidente dell'Associazione Nazionale «Ludi di Enea» rendendosi promotore di una intensa attività culturale in Italia e all'Estero.

La sua candidatura al Senato della Repubblica, per la sua

limpida e cristallina figura e per la stima di cui gode nell'opinione pubblica, può rappresentare per la prima volta la conquista del seggio elettorale per la DC nel Collegio Trapani-Marsala. Le condizioni per il raggiungimento di tale obiettivo ci sono tutte: la sostanziale tenuta della DC in provincia, l'assenza nella competizione di un uomo di prestigio come Francesco Di Nicola nel PSI con il prevedibile confluire sul candidato DC dei voti in libera uscita che confluivano sul senatore socialista.

Renzo Vento, appoggiato da tutta la DC, potrà abbattere il mito dell'impossibilità del Collegio per la DC.

### NICOLO' VELLA

Nato a Mazara, e avvocato di Cassazione, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale nonché in infortunistica stradale.

Esercita la professione dal 1965. E' stato dirigente giovanile provinciale della DC e segretario organizzativo della DC. Attualmente è segretario politico cittadino. Ha ricoperto la carica di Sindaco di Mazara del Vallo, la terza città della provincia nel 1967-68 e poi dal 1980 al 1985. Per le anticipazioni, per l'ampiezza dei riferimenti culturali, per gli spazi aperti, per l'impegno di preparazione, si può considerare al più grande sindaco di Mazara nel dopoguerra.

Nel 1968, fu uno dei principali e tenaci promotori dell'autostrada A 29 Palermo-Mazara e il sostenitore delle prime battaglie di ricostruzione e dello sviluppo socio-economico del Belice.

Da Sindaco, estremamente popolare, ha avviato un programma di infrastrutture di opere pubbliche e di servizi, che hanno modernizzato e dato una dimensione urbanistica nuova alla sua città, «capitale italiana della pesca».

### I candidati alla Camera della D. C. trapanese

2 Sergio Mattarella

12 Sergio Agresti

20 Rosa La Commare

24 Francesco Spina

25 Mario Sugameli

26 Giuseppe Titone

## 42<sup>a</sup> Fiera del Mediterraneo

PALERMO 30 MAGGIO / 14 GIUGNO 1987



Associazione Enti Fieristici Italiani



CAMPIONARIA INTERNAZIONALE



RICORDANDO ALDO MORO

(segue dalla terza)

esaurisse nella gestione del potere. Negava, anzi, che la politica potesse riacquistare il proprio spazio di fronte ai cambiamenti in corso nella società civile...

Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari s'impegno a non sfuggire all'obbligo di misurarsi con l'emergente. Tenendo per fermi, però, il nostro livello di rappresentanza di popolo...

L'ON. CULICCHIA AGLI ELETTORI

(segue dalla prima)

berta

Altri Partiti che in quella memcrabile e storica battaglia per la libertà e la democrazia ci furono implacabili avversari...

Ncn credo, carissimo Amico, che Tu con il Tuo voto lo per metterai.

Tu, proprio Tu, non soltanto votando personalmente, ma persuadendo i Tui familiari, i parenti, gli amici, i conoscenti, i compagni di lavoro...

E votando per la Democrazia Cristiana, consentimi di suggerirti due preferenze per la Camera dei Deputati.

— DOTT. FRANCESCO SPINALE N. 2, docente di Diritto Parlamentare nell'Università di Palermo, deputato uscente, componente della Direzione nazionale della Democrazia Cristiana responsabile dell'Ufficio problemi del Mezzogiorno, Commissario provinciale della DC di Palermo.

E' certamente uno dei più giovani e prestigiosi leaders del Partito, non soltanto in Sicilia, ma soprattutto, un politico intelligente e lungimirante che sinceramente crede nel rinnovamento del Partito e nel cambiamento della società.

— DOTT. FRANCESCO SPINALE N. 24, dottore in giurisprudenza, ispettore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo, già Segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Trapani, già Consigliere nazionale della DC già Sindaco di San Vito Lo Capo già Presidente della Cantina sociale di Santa Ninfa, già Componente del Consiglio Generale Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane.

La provincia di Trapani, malgrado i 90.000 voti alla DC, a differenza delle province limitrofe di Agrigento (5 deputati uscenti) Palermo (5 deputati uscenti) Caltanissetta (1 deputato uscente), è la sola che

OCCUPAZIONE GIOVANILE

(segue dalla seconda)

verso la frequenza e il superamento dei corsi andati per le finalità indicate dalla presente lettera.

I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) possono essere affidati in gestione alle Federazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

I programmi formativi dovranno prevedere una quota di ore da destinare al tirocinio pratico presso le predette cooperative.

Art 9

Ai giovani che frequentino i corsi previsti dal precedente art. 8 sarà corrisposta, a carico della Regione, una indennità di lire 18.000 per ogni giornata di effettiva presenza ed in ragione di 12 mesi per i corsi o cicli corsuali di durata non inferiore a 10 mesi.

Le indennità spettanti saranno erogate per il tramite degli Enti gestori dei corsi.

Art 10

I giovani, per l'ammissione alla frequenza dei corsi previsti dall'art. 8, lettere a) e b) della presente legge, dovranno presentare istanza agli UPLMO territorialmente competenti. Alle domande dovrà essere allegata la documentazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento, nonché copia del titolo di studio posseduto.

La selezione delle domande e la formazione delle relative graduatorie saranno effettuate dalle Commissioni provinciali per l'impiego territorialmente competente entro il termine di 7 giorni dalla data di richiesta del direttore dell'UPLMO.

Scaduto infruttuosamente tale termine vi provvede l'Ufficio. Le graduatorie saranno redatte in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego che, a tal fine, terrà conto in particolare, della composizione del reddito del nucleo familiare, del titolo di studio conseguito e dei relativi punteggi riportati, nonché della anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

Le cooperative, di cui alla lettera c) dell'art. 8, per la partecipazione dei propri soci ai corsi ivi previsti, dovranno produrre all'UPLMO territorialmente competente copia dell'atto costitutivo o dello statuto ed il relativo certificato di iscrizione nel registro prefettizio, nonché una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente l'elenco di tutti i soci e di quelli che intendono frequentare i corsi, unitamente alle relative domande di ammissione.

Art 11

Gli istituti specializzati, le Facoltà universitarie e le Federazioni delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per l'effettuazione dei corsi di cui richiedono la gestione.

L'Assessorato regionale per il lavoro, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, provvederà sulla base delle dette proposte, all'approvazione del programma indicato al primo comma dell'art. 8, dandone comunicazione agli enti interessati ed ai competenti UPLMO, che cureranno la raccolta delle domande di ammissione ai corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 8 ai fini dell'espletamento delle ulteriori procedure indicate dall'art. 10.

L'attività corsuale avrà inizio entro 15 giorni dalla data di formazione delle relative graduatorie.

Art 12

A cura dei soggetti gestori delle attività formative previste dalla presente legge, al termine dei corsi saranno svolte prove finali di controllo dei risultati conseguiti, a cui saranno ammesse gli allievi che vantino per ciascun anno di durata del corso una frequenza non inferiore ai due terzi. Le Commissioni esaminatrici saranno composte da:

- un dirigente o equiparato scelto dall'Assessore regionale del lavoro tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali o periferici dell'Amministrazione regionale, in qualità di presidente,
- un esperto del settore, per i corsi di cui alla lettera a) dell'art. 8 designato dall'Assessore regionale per il lavoro,
- un esperto designato, per i corsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8, da una delle Federazioni regionali delle associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro,
- un docente del corso.

Le funzioni di segretario saranno svolte da dipendenti in servizio presso uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro, aventi qualifiche di assistente o equiparato.

Al presidente, ai componenti le Commissioni di esame e al segretario si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79 e della normativa ivi richiamata.

Art 13

L'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione svolge attività di vigilanza sui corsi previsti dalla presente legge anche a mezzo di propri organi periferici.

La vigilanza sui corsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 è esercitata dall'Assessorato del lavoro d'intesa con l'Assessorato regionale della cooperazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche.

Art 14

La idoneità dichiarata dalla Commissione, di cui all'art. 12 della presente legge costituisce titolo preferenziale nella valutazione e nelle graduatorie di pubblici concorsi in Sicilia con profili professionali identici o strettamente affini a quelli per i quali è stata conseguita la idoneità.

Art 15

Assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso gli Enti locali, le Unità Sanitarie e i Policlinici universitari

Gli Enti locali, le Unità sanitarie e i Policlinici dei tre Atenei della Sicilia sono autorizzati ad assumere con contratti di formazione e lavoro giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni fino alla copertura dei posti vacanti e disponibili in organico alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 4, il progetto di utilizzazione delle unità assunte con contratto di formazione e lavoro non potrà prevedere, per ciascuna unità assunta, periodi di attività di durata superiore alle quattro ore giornaliere, comprensivo degli interventi formativi.

La misura dei contributi previdenziali e assicurativi è da rapportarsi alla ridotta durata delle prestazioni giornaliere delle unità assunte.

Art 16

Le assunzioni, di cui al primo comma del precedente art. 15, debbono essere effettuate entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto di formazione e lavoro con la osservanza della seguente procedura:

- a) i soggetti giuridici, indicati nel primo comma dell'art. 15, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto, provvedono a dare notizia, con appositi avvisi da pubblicare nei propri albi, con avvisi a mezzo stampa e con pubblici manifesti, del numero delle assunzioni da effettuare, delle relative qualifiche e mansioni, del trattamento economico e giuridico, dei titoli di studio richiesti, del termine per la presentazione delle domande per concorrere alla eventuale assunzione,
b) le domande con allegato il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, dal quale dovrà risultare la anzianità indicata nel comma terzo del precedente art. 6, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui alla precedente lettera a),
c) nei successivi trenta giorni l'Ente dovrà provvedere alla selezione delle domande, alla formulazione delle relative graduatorie, alla pubblicazione delle stesse con le medesime modalità indicate sub lettera a) nonché alla richiesta nominativa di assunzione da inoltrarsi al competente UPLMO per il successivo rilascio dei fogli di avviamento al lavoro.
Le graduatorie, sulla base delle domande presentate, dovranno tener conto:

- 1) del punteggio riportato al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro,
2) del carico familiare di ciascun concorrente,
3) dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento,
4) del reddito del nucleo familiare di ciascun concorrente.

La documentazione necessaria per consentire la valutazione delle condizioni indicate nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere presentata dai singoli concorrenti all'atto della presentazione della domanda di cui alla lettera b) del presente articolo.

L'Assessore regionale del lavoro della previdenza sociale della formazione professionale e della emigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilirà con proprio decreto il valore numerico da attribuirsi, ai fini delle graduatorie, a ciascuna delle condizioni indicate ai punti da uno a quattro del presente articolo. Gli Enti locali, le Unità sanitarie ed i Policlinici universitari, prima dell'avviamento al lavoro da parte dei competenti Uffici di collocamento, possono sottoporre i giovani a prova pratica, tecnico e/o culturale, tendente ad accertare il possesso dei requisiti minimi indispensabili a ricoprire la qualifica per la quale sono stati inclusi nelle graduatorie degli aspiranti ai contratti di formazione e lavoro.

Art 17

La presentazione di eventuali ricorsi contro la formazione delle graduatorie, di cui al precedente articolo, non sospendono la esecuzione degli avviamenti al lavoro da parte dei competenti organi del collocamento.

I ricorsi, di cui al comma precedente, sono indirizzati all'Assessore regionale del lavoro entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del ricorso stesso, che a cura del ricorrente va notificato a tutti i controinteressati. Se il ricorso viene accolto l'Assessore regionale del lavoro ne dà notizia al ricorrente, all'Ente interessato e al direttore dell'UPLMO territorialmente competente per la modifica degli avviamenti effettuati.

Il silenzio dell'Assessore regionale del lavoro ecc. che si prolunga oltre i 30 giorni deve intendersi come rigetto del ricorso in via definitiva, salva la facoltà del ricorrente di adire i competenti organi giudiziari.

Art 18

Le assunzioni, di cui al precedente art. 15, al termine del rapporto di formazione e lavoro, possono essere convertite a tempo indeterminato se e in quanto siano venuti a cessare gli attuali divieti di assunzione imposti dalla legge finanziaria dello Stato.

In ogni caso l'espletamento del rapporto di formazione e lavoro, in sede di partecipazione a pubblici concorsi per titoli e/o per esami, banditi dagli Enti pubblici territoriali, dalle Unità sanitarie e dai Policlinici universitari della Sicilia, costituisce titolo preferenziale per l'assunzione sia a tempo determinato che in pianta stabile. Esso inoltre sostituisce, là dove è richiesto, il periodo di prova.

Art 19

Osservatorio regionale del pubblico impiego e del mercato del lavoro

Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Osservatorio unico regionale del pubblico impiego e del mercato del lavoro. Esso:

- a) rileva le possibilità occupazionali presso le pubbliche amministrazioni dello Stato,
b) svolge attività di orientamento e individuazione delle possibili nuove esigenze occupazionali della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai nuovi sistemi di organizzazione amministrativa,
c) programma e organizza, nell'ambito regionale, le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria,
d) coordina le rilevazioni specifiche svolte ai vari livelli territoriali,
e) elabora stime e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro,
f) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere c), d), e).

Per le finalità di cui al comma precedente è istituita, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione tecnica presieduta dal Presidente della Regione e composta dall'Assessore regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale e emigrazione, e dall'Assessore regionale alla Presidenza, dal direttore dell'Ufficio regionale dell'ISTAT e da 7 esperti designati rispettivamente dalla Presidenza della Regione, dall'Assessore al lavoro, dall'Assessore all'Industria, dall'Assessore al commercio, artigianato e cooperazione, dall'Assessore alla P.I., dall'Assessore all'Agricoltura, dall'Assessore al bilancio, nonché da tre esperti designati, a richiesta dell'Assessore regionale del lavoro, dal Presidente dell'INPS, dal Presidente dell'ISFOL e dalla Banca d'Italia.

Agli esperti componenti la Commissione tecnica, di cui al comma precedente, per ogni seduta e corrisposto un gettone di lire duecentomila e, se spettante, il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.

Art 20

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e per il triennio 1987-89 è autorizzata annualmente la spesa di lire 150.700 milioni così suddivisa:

- per gli interventi previsti dall'art. 4 lire 40.000 milioni,
- per gli interventi previsti dall'art. 6 lire 40.000 milioni,
- per il finanziamento dei corsi di cui all'art. 8 lire 20.000 milioni,
- per il pagamento delle indennità di cui all'art. 9 lire 20.000 milioni,
- per le finalità dell'art. 12 lire 200 milioni,
- per le finalità dell'art. 15 in relazione all'art. 4, terzo comma, lire 50.000 milioni,
- per il funzionamento dell'Osservatorio dell'impiego e del mercato del lavoro lire 500 milioni.

Art 21

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1987-1989, codice.

Art 22

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

On Enzo Culicchia e altri 25 deputati regionali della DC